

R.G.P.U. n. 67/25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

dr. Alessandro Chiauzzi

pronuncia la seguente

sentenza

nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **ALESSIA PIERDOMENICO** (C.F. PRDLSS83P62C632Z), nata il 22 settembre 1983 in Chieti e residente in Fara Filiorum Petri (CH), via Colle Pretoro n. 49, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Santeusano, in virtù di delega in calce al ricorso;

ricorrente;**Oggetto:** concordato minore ex art. 74 e ss. CCII**Conclusioni:** come da verbale di udienza del 4 dicembre 2025.**Motivi di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, Alessia Pierdomenico ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII e, contestualmente, ha chiesto che siano disposti il divieto, fino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori nonché la sospensione della decorrenza degli interessi legali e convenzionali.

Successivamente ai chiarimenti integrativi richiesti con provvedimento interlocutorio del 31 luglio 2025, con decreto depositato in data 8 settembre 2025 il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74 comma 1 e 2 CCII nonché la completezza della documentazione, rispetto alle previsioni di cui all'art. 75 CCII, e della relazione



particolareggiata di cui all'art. 76 comma 2 CCII, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore, confermando la nomina dell'avv. Luigi Acconcia anche per la carica di commissario giudiziale.

Tanto premesso, va osservato che, entro i termini di legge, come risulta dalla relazione dell'OCC depositata in data 7 novembre 2025, la proposta è stata approvata con le prescritte maggioranze. In particolare, i voti favorevoli (espresi o taciti), ammontanti complessivamente ad € 727.110,65, rappresentano ampiamente la maggioranza dei complessivi ammessi al voto.

Risultano eseguite le formalità gli adempimenti previsti dall'art. 78 comma 1 e 2 CCII.

Va confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati sede di apertura della procedura.

p.q.m.

- visto l'art. 80 CCII, omologa il concordato minore da **ALESSIA PIERDOMENICO** (C.F. PRDLSS83P62C632Z), nata il 22 settembre 1983 in Chieti e residente in Fara Filiorum Petri (CH), via Colle Pretoro n. 49;
- dichiara chiusa la procedura in oggetto;
- dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle forme previste per il decreto di apertura nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;
- ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al Tribunale sullo stato dell'esecuzione del concordato;
- ricorda all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Chieti, 3 gennaio 2026

Il Giudice

Dott. Alessandro Chiauzzi

